

Zeitschrift: Bollettino dell'Associazione archeologica ticinese
Herausgeber: Associazione archeologica ticinese
Band: 16 (2004)

Artikel: Ai collezionisti d'arte svizzeri
Autor: Commissione svizzera per UNESO
DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-321599>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. [Siehe Rechtliche Hinweise.](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. [Voir Informations légales.](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. [See Legal notice.](#)

Download PDF: 27.11.2024

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

Ai collezionisti d'arte svizzeri

La **Legge sul trasferimento di beni culturali (LTBC)** è la legge di applicazione che permette alla Svizzera di aderire alla Convenzione Unesco del 14. 11. 1970 concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e il trasferimento di proprietà dei beni culturali. Il Parlamento svizzero l'ha approvata il 20 giugno 2003: entrerà prevedibilmente in vigore nel 2004. Il 1 ottobre 2003 la Consigliera federale Micheline Calmy-Rey ha deposto il documento di ratifica della Svizzera presso la sede dell'UNESCO a Parigi.

Vi chiederete dunque quali siano per voi le conseguenze di questa legge. Ecco qui le informazioni essenziali.

1. **Migliore protezione da furti.** Dato che il termine di prescrizione è ora di 30 anziché di 5 anni, potrete richiedere la restituzione di un bene rubato durante trent'anni.
2. **Valorizzazione di collezioni esistenti.** La LTBC non è retroattiva (art. 33), per cui le collezioni esistenti risultano protette da richieste di restituzione. A provarne la legalità bastano ricevute datate. Nel caso di oggetti ricevuti in dono o in eredità si consiglia di redigere e far vidimare da un notaio un elenco della collezione prima che la legge entri in vigore. La redazione di tale elenco non richiede l'intervento di uno specialista: è sufficiente descrivere gli oggetti in modo che non possano venir scambiati. Il modo migliore è naturalmente quello di corredare l'elenco di fotografie dei singoli pezzi non trascurando di specificarne il materiale e le misure. Eventuali dati riguardanti la provenienza sono preziosi per la ricerca scientifica e possono valorizzare l'oggetto: è pertanto consigliabile tenerne conto (esempio: "Questo pezzo è stato acquisito da mio nonno negli anni 50 durante un viaggio in Sicilia"). Questo elenco serve per attestare che siete proprietari legittimi degli oggetti e dunque liberi di farli circolare. Dovrà venir esibito solo in caso di controversia.
3. **Nessun impedimento alla crescita della collezione.** L'essenziale è che il collezionista si faccia garantire per iscritto la provenienza lecita dei pezzi dal commerciante. Si consiglia comunque di procedere con la massima attenzione in ogni occasione. Nel caso di richieste di restituzione giustificate avrete con ciò il diritto di venir equamente risarciti.

Ulteriori chiarimenti vi saranno forniti volentieri dall'Ufficio Federale della Cultura. Si prega di contattare il Signor Yves Fischer: tel. 031 323 86 75, fax 031 324 85 87
yves.fischer@bak.admin.ch

Vi auguriamo che le vostre collezioni continuino anche in futuro a procurarvi tante soddisfazioni.

*Commissione svizzera per l'UNESCO
Ottobre 2003*